

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).**

**SI PROPONGONO LE SEGUENTI VARIAZIONI**

All'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, valuti il Governo, dopo le parole: « *personale che espleta funzioni di polizia,*» di sostituire le parole: « *in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto*» con le parole « *tenuto conto della mancata costituzione del ruolo direttivo speciale e*»; dopo le parole: «*della legge 23 dicembre 2005, n. 266,*» di sostituire le parole: « *e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede*» con le parole: « *i sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al relativo concorso nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla Carriera dei funzionari, di cui all'art 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,* » ; dopo le parole: « *I vincitori del concorso sono*» di sostituire le parole: « *nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento*» con le parole: « *immessi nel ruolo secondo le seguenti modalità: nella qualifica di commissario, limitatamente al periodo del corso di formazione; di commissario capo al superamento, con esito positivo, della prova d'esame finale del corso di formazione. I commissari capo sono ammessi alla procedura di avanzamento per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto secondo le modalità previste nell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ed i termini di permanenza nella qualifica sono ridotti della metà. Tutti i vincitori delle predette annualità sono nominati commissari*»; dopo le parole: « *ai fini della promozione alla qualifica di*» di eliminare le parole « *commissario e di* »; dopo le parole: « *il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di*» di sostituire le parole: « *vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario*». con le parole: «*commissario Capo, il giorno prima del collocamento in quiescenza. I commissari capo che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età conseguono la qualifica di vice questore aggiunto il giorno prima del collocamento in quiescenza.* » ; dopo le parole: « *e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del*» di sostituire le parole: «*personale del ruolo direttivo ad esaurimento*» con le parole: « *predetto personale*»; di eliminare gli ultimi due periodi del punto 1).

...) all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, valuti il Governo, dopo le parole: «*I vincitori del concorso sono nominati vice commissari*» di eliminare le parole: «*del ruolo direttivo ad esaurimento*» ; dopo le parole «*sono confermati nel ruolo*» di eliminare le parole: «*direttivo ad esaurimento*» ; dopo le parole: «*mediante scrutinio per merito assoluto, dopo*» di sostituire la parola «*quattro*» con la parola: «*due*»;

...) all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 3), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, valuti il Governo di eliminare l'ultimo periodo.

Valuti il Governo di prevedere un assegno personale (che abbia effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto) di almeno euro 200,00 (duecento) mensili, di valorizzazione professionale, da attribuire esclusivamente ai commissari capo nominati secondo la speciale disciplina della presente lettera "t"; tale emolumento viene riassorbito a seguito dei successivi incrementi retributivi conseguenti esclusivamente a progressione di carriera.

Valuti, altresì, il Governo di inserire, all'articolo 45, comma 5, secondo e ultimo periodo, la medesima clausola di salvaguardia integrale dell'assegno compensativo personale, prevista nel D. Lgs. 30 maggio 2003, nr.193, attraverso la sua totale conservazione, sino alla promozione alla qualifica superiore, espungendo dal riassorbimento gli incrementi retributivi che costituiscono effetto di disposizioni normative a carattere generale, considerando tale ultima ipotesi di incremento retributivo cumulabile e non riassorbibile.

Testo vigente	Testo con modifiche
<p>t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, <b>anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo</b>, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:</p> <p>1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati <b>vice commissari</b> del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo.</p>	<p>t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, <b>tenuto conto della mancata costituzione del ruolo direttivo speciale e</b> di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, <b>i sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al relativo concorso nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla Carriera dei funzionari, di cui all'art 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,</b> mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:</p> <p>1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono <b>immessi nel ruolo secondo le seguenti modalità: nella qualifica di commissario, limitatamente al periodo del corso di formazione; di commissario capo al superamento, con esito positivo, della prova d'esame finale del corso di formazione. I commissari capo sono ammessi alla procedura di avanzamento per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto secondo le modalità previste nell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ed i termini di permanenza nella qualifica sono ridotti della metà. Tutti i vincitori delle predette annualità sono nominati commissari</b>, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo.</p>

Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di **vice commissario**, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di **commissario**. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alla qualifica di ~~commissario e di~~ commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data del termine del periodo formativo con superamento positivo dell'esame finale. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di **commissario Capo, il giorno prima del collocamento in quiescenza. I commissari capo che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età conseguono la qualifica di vice questore aggiunto il giorno prima del collocamento in quiescenza.** I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del **predetto personale** sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. ~~La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);~~

<p>2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;</p> <p>3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica <b>di commissario capo e di vice questore aggiunto</b> il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p>	<p>2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari <del>del ruolo direttivo ad esaurimento</del>, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo <del>direttivo ad esaurimento</del> con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo <b>due</b> anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;</p> <p>3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. <del>Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica</del> <b>di commissario capo e di vice questore aggiunto</b> <del>il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</del></p>
---	--

(\* ) Modifiche da inserire nel Capo V, articolo 14, comma 1 dello Schema di decreto legislativo AG n. 35 (pag. 23 ss.), dopo la lettera e).